



# OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE DERIVANTI DAI RITARDI NEL TRASPORTO MARITTIMO AEREO E TERRESTRE

**Milano, 20 ottobre 2015**

Avv. Prof. Enrico Righetti – Avv. Lucio Ravera

**Studio Legale Righetti**

**Genova – Milano – La Spezia - Trieste**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ DISTINZIONE FRA SPEDIZIONIERE PURO E SPEDIZIONIERE-VETTORE:

### **SPEDIZIONIERE "PURO" (art. 1737 codice civile)**

*Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie*

\* \* \*

### **SPEDIZIONIERE-VETTORE (art. 1741 codice civile)**

*Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ DISTINZIONE FRA SPEDIZIONIERE PURO E SPEDIZIONIERE-VETTORE:

- ✓ inquadramento giuridico → il **contratto di spedizione** è qualificato come un sottotipo del contratto di mandato

→ lo spedizioniere “puro” è tenuto unicamente a una obbligazione di mezzi = concludere con il vettore il contratto di trasporto per conto del proprio mandante e compiere le operazioni accessorie

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ **DISTINZIONE FRA SPEDIZIONIERE PURO E SPEDIZIONIERE-VETTORE:**

→ è quindi in linea generale responsabile soltanto degli errori derivanti dall'inosservanza delle istruzioni ricevute dal proprio mandante e risponde della negligente scelta di un vettore inadeguato (c.d. *mala electio*)

→ invece non risponde dell'avaria e della perdita della merce che si verificano durante l'esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato in adempimento del mandato ricevuto → a differenza del vettore, egli infatti esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ DISTINZIONE FRA SPEDIZIONIERE PURO E SPEDIZIONIERE-VETTORE:

✓ inquadramento giuridico → contratto di trasporto

→ il **vettore** - e quindi anche lo **spedizionario-vettore** (art. 1741 c.c.) - si obbliga invece a trasferire le merci ed è quindi tenuto a una obbligazione di risultato

⇒ è il vettore (e quindi anche lo spedizionario-vettore), a carico del quale è l'organizzazione dei mezzi necessari all'adempimento della obbligazione, insieme al rischio della gestione, ad assumere su di sé il rischio dell'esecuzione del trasporto (**Cassazione n. 3354/ 2009**)

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ DISTINZIONE FRA SPEDIZIONIERE PURO E SPEDIZIONIERE-VETTORE:

✓ inquadramento giuridico → contratto di trasporto

→ lo **spedizionario-vettore** è perciò responsabile della perdita e dell'avaria delle cose dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, e del **ritardo** nella riconsegna delle stesse a destino

≠ a meno che non fornisca la prova dell'esistenza di una causa di esonero da responsabilità

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ RITARDO NELLA CONSEGNA – in generale

- Il ritardato arrivo della merce a destinazione può causare due tipologie di danno:

(a) una prima tipologia è rappresentata dall'avaria materiale subita dalla merce a causa della sua prolungata permanenza nelle stive della nave; ciò ove la merce per sua natura (nota al vettore) imponga tempi di conservazione limitati

**Tribunale Genova 15 settembre 1986**

*“La durata del viaggio superiore a quella consentita per assicurare la conservazione del carico realizza, anche in mancanza della prova di un nesso eziologico tra la eccessiva durata del viaggio e il danno della merce, un comportamento negligente del vettore”*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ RITARDO NELLA CONSEGNA – in generale

**(b) una seconda tipologia è costituita dalla perdita economica derivante dal ritardato arrivo del merce pur in assenza di qualsiasi danneggiamento materiale della stessa**

**→ si pensi al riguardo alle merci “stagionali” la cui vendita è legata ad un particolare periodo dell’anno ovvero all’ipotesi di crollo anomalo del prezzo della merce avvenuto durante il periodo di ritardo nel viaggio della nave o ancora di merce destinata ad un cantiere in costruzione e/o a eventi fieristici che hanno una durata di pochi giorni**



# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ RITARDO NELLA CONSEGNA – in generale

→ in tale seconda ipotesi il vettore risponde del danno da ritardo solo qualora sia stato concordato un termine “essenziale” per l’arrivo della merce a destinazione ovvero, in assenza di siffatta pattuizione, solo qualora il ritardo sia assolutamente irragionevole ed ingiustificato rispetto alla normale durata del viaggio e comunque sempre entro i limiti della prevedibilità del danno.

**Tribunale Genova 11 marzo 1986**

*“Il vettore non risponde dei danni per il ritardato arrivo delle cose affidategli per il trasporto allorché l'esigenza del loro arrivo a destinazione entro una specifica data non è stata resa nota al momento della stipulazione del contratto”*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO

→ art. 1218 c.c. : Responsabilità del debitore

**“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”**

→ art. 1223 c.c. : Risarcimento del danno

**“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO

→ art. 1225 c.c. : Prevedibilità del danno

**“Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”**

→ art. 1227 c.c. : Concorso del fatto colposo del creditore

**“1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”**

**“2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO

→ art. 1228 c.c. : Responsabilità per fatto degli ausiliari

“Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ”

→ art. 1229 c.c. : Clausole di esonero da responsabilità

“È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INADEMPIMENTO

→ art. 1175 c.c. : Comportamento secondo correttezza

“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”

→ art. 1176 c.c. : Diligenza nell'adempimento.

“1. Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”

# **1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO**

## **➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO**

- ✓ Il contratto di spedizione è un mandato e precisamente un sottotipo qualificato del mandato la cui disciplina va integrata con le norme generali a questo relative**

**→ art. 1710 c.c. : Diligenza del mandatario**

**Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore**

**Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato**

# **1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO**

## **➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO**

**→ art. 1739 c.c. : Obblighi dello spedizioniere**

**"Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo"**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

### → OBBLIGO DI DILIGENZA

#### **Tribunale Prato 14 settembre 1982**

L'obbligo di diligenza prescritto allo spedizioniere implica quello di concludere il contratto di trasporto con un mezzo valido allo scopo e pertanto di compiere le indagini e di assumere all'uopo le informazioni minime necessarie ad assicurarsi delle condizioni del mezzo di trasporto e quindi di avvisare il mittente

#### **Corte Appello Milano 3 settembre 1991**

Lo spedizioniere che stipula un contratto di trasporto con un vettore di cui conosce le cattive condizioni finanziarie è responsabile dei danni sofferti dal suo mandante per l'inadempimento del vettore all'obbligo di riconsegna della merce



# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

→ OBBLIGO DI DILIGENZA

### ▪ **Cassazione n. 16625/2008**

In tema di contratto di spedizione, ai sensi dell'art. 1739 cod. civ., lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

→ OBBLIGO DI INFORMATIVA

### ▪ **Cassazione n. 1741/1976**

In linea di principio, l'obbligazione dello spedizioniere cessa con la conclusione del contratto di trasporto e delle operazioni accessorie. Questo momento normalmente coincide con la consegna delle merci al vettore o agli agenti di terra del medesimo per cui lo spedizioniere non è tenuto a controllare l'avvenuta caricazione delle merci riguardando ciò la fase esecutiva del contratto di trasporto

# **1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO**

## **➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO**

### **→ OBBLIGO DI INFORMATIVA**

**→ tuttavia il rapporto fiduciario che si instaura tra le parti impone allo spedizioniere l'adozione anche in seguito e sino all'esaurimento del trasporto di un comportamento particolarmente diligente, caratterizzato dalla professionalità richiesta ad un operatore specializzato → in particolare di curare gli interessi del mandante e di rendere a questi note le circostanze sopravvenute che possono incidere sulla regolare esecuzione del trasporto onde consentire eventuali correttivi**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

→ OBBLIGO DI INFORMATIVA

### Caso esaminato da Appello Venezia 31 maggio 1999

Trasporto marittimo - la nave si era dovuta fermare e necessitava di riparazioni - lo spedizioniere, avvisato dalla compagnia, ha atteso oltre un mese prima di avvertire il mandante

- **decisione:** lo spedizioniere ha l'obbligo di curare gli atti preparatori e strumentali al trasporto con la diligenza del buon padre di famiglia e ha quindi il dovere di informare tempestivamente il mandante degli intoppi, ritardi e disguidi che ostacolano la tempestiva esecuzione del trasporto  
Omettendo ogni comunicazione per oltre un mese non ha operato secondo il miglior interesse del committente e deve essere condannato al risarcimento dei danni

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

### → OBBLIGO DI INFORMATIVA

### **Caso esaminato da Tribunale Milano 9 marzo 2010**

#### → fatti:

- merce destinata ad essere esibita presso uno stand uno stand affittato dal committente presso una manifestazione fieristica settoriale che si sarebbe tenuta a Shanghai dal 30 marzo al 1° aprile 2005
- incarico dato allo spedizioniere in data 27.01.2005
- lo spedizioniere aveva ritirato la merce il 07.02.2005 preannunciando che la stessa sarebbe stata caricata sulla nave in partenza il successivo giorno 8 febbraio

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

### → OBBLIGO DI INFORMATIVA

#### **Caso esaminato da Tribunale Milano 9 marzo 2010**

- il 20 febbraio 2005 lo spedizioniere informava invece che la merce non sarebbe partita prima di qualche altro giorno, assicurando comunque che la consegna sarebbe avvenuta in tempo utile per l'inizio della fiera
- solo dopo oltre un mese, il 23 marzo 2005, lo spedizioniere avvisava telefonicamente la mittente che la nave sulla quale era stata caricata la merce sarebbe stata costretta a sostare a Hong Kong, sicché suo arrivo a Shanghai era previsto per il 28 marzo, vale a dire solo due giorni prima dell'inizio della fiera
- la merce non arrivava a destino né per il 30 marzo, né in seguito, con la conseguenza che lo stand, pur attrezzato per l'esposizione, rimaneva vuoto, senza merce da esporre e senza il relativo materiale pubblicitario da esibire

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

### → OBBLIGO DI INFORMATIVA

#### Caso esaminato da Tribunale Milano 9 marzo 2010

- l'ultimo giorno di fiera (1/4/2005) si presentava presso detto stand un agente/corrispondente dello spedizioniere, il quale, affermando che la merce era arrivata soltanto allora, chiedeva il pagamento di Euro 600 per il suo sdoganamento, richiesta che veniva fermamente respinta
- **decisione** : le obbligazioni dello spedizioniere non sono solo quelle tipiche della conclusione del contratto di trasporto ma comprendono altresì quella di osservare le istruzioni del committente e comunque, in mancanza, di operare secondo il migliore interesse del medesimo, per tutto ciò che riguarda la scelta del mezzo e delle modalità di trasporto della merce

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

### → OBBLIGO DI INFORMATIVA

#### **Caso esaminato da Tribunale Milano 9 marzo 2010**

→ lo spedizioniere ha lasciato il mandante senza notizie per oltre un mese, dopo avere suscitato la ragionevole aspettativa di un regolare esito dell'incarico, in tempo utile per l'utilizzo nella manifestazione fieristica delle merci e del materiale pubblicitario.

→ la mandante ha potuto rendersi effettivamente conto dell'arrivo tardivo dei colli soltanto a stretto ridosso della manifestazione

→ ciò le ha impedito di determinarsi ed organizzarsi diversamente, con un qualche risultato utile, come invece avrebbe potuto fare se le fosse giunta in tempo dallo spedizioniere un'informativa più tempestiva e costante circa la non puntualità del vettore.

→ lo spedizioniere è responsabile per omessa informativa e deve pagare i danni



# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

## ➤ OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE "PURO" VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO

→ OBBLIGO DI INFORMATIVA

### **Caso esaminato da Tribunale Milano 9 marzo 2010**

→ danni risarcibili

1) costi vivi e documentati → **SI**

2) danno all'immagine commerciale (liquidato equitativamente) non potendosi credibilmente negare il discredito derivante dall'ostensione, in una vetrina costituita da una fiera specialistica, di uno stand vuoto → **SI**

3) perdita di chance (occasioni di vendite perse per non aver partecipato alla fiere) → **NO** (prova rigorosa non raggiunta)

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**
- ✓ **RITARDO NON IMPUTABILE → tipici esempi: caso fortuito, forza maggiore**

→ vedi però anche recentissimo caso esaminato da **Tribunale Vicenza 25 maggio 2015** in materia di trasporto internazionale via terra disciplinato da convenzione CMR, secondo cui non costituisce circostanza imputabile al vettore il ritardo dovuto al fermo della merce presso gli uffici doganali in conseguenza dell'accertata erroneità della documentazione che accompagnava la merce

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ RITARDO NON IMPUTABILE

→ la esatta formazione dei documenti necessari al trasporto costituisce, invero, obbligo del committente ai sensi dell'art. 11 della citata convenzione CMR che recita:

*" 1. Per l'adempimento delle formalità doganali e delle altre formalità richieste prima della riconsegna della merce, il mittente deve unire alla lettera di vettura o mettere a disposizione del vettore i documenti necessari e fornirgli tutte le informazioni volute.*

*2. Il vettore non ha l'obbligo di esaminare se tali documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni che potessero derivare dalla mancanza, dall'insufficienza o dall'irregolarità di detti documenti e informazioni, salvo il caso di errore da parte del vettore"*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ RITARDO NON IMPUTABILE

→ gli obblighi del vettore-spedizionario vettore in caso di ritardo a loro non imputabile sono indicati nell'art. 1686 c.c. - Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.

- *Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.*
- *Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell'articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

- ✓ **RITARDO NON IMPUTABILE**

→ Vedi anche art. 1690 c.c. - Impedimenti alla riconsegna

*Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686 c.c.*

*Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 c.c. o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 c.c. per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita*

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ **RITARDO NON IMPUTABILE**

→ il mittente ha infatti la facoltà di modificare i termini del contratto avvalendosi del diritto di contrordine e, in ogni caso, può avvalersi del diritto di risolvere il rapporto, fermo restando l'obbligo di rimborsare il vettore

→ nel caso in cui l'inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o soverchiamente ritardati, per cause non imputabili al vettore, la risoluzione del contratto non è quindi automatica ma rimessa alla volontà unilaterale del mittente

→ il vettore, al fine di consentire tale scelta al mittente, è obbligato a comunicare immediatamente gli impedimenti o le cause del ritardo giacché il vettore, senza tale obbligo di comunicazione, difficilmente ne verrebbe a conoscenza

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ **RITARDO NON IMPUTABILE**

→ da qui, in caso di impedimento e/o ritardo eccezionale, l'individuazione di due obblighi a carico del vettore (e quindi anche dello spedizioniere-vettore) :

- **richiesta immediata di istruzioni al mittente**
- **obbligo di provvedere nel frattempo alla custodia delle merci**

# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ RITARDO NON IMPUTABILE

→ la norma si applica solo in caso di “soverchio” ritardo

- tale nozione generalmente viene circoscritta ai casi in cui si profili un ritardo di tale entità da far ritenere - considerate le circostanze concrete e rispettivamente i diversi interessi del creditore e del vettore nell'ambito del contratto di trasporto - che la prestazione risulterebbe per il creditore priva di utilità
- in caso di ritardo “ordinario” non imputabile non sono previste condotte specifiche a carico del vettore/spedizionario vettore salvo il suo comportarsi diligentemente (art. 1176 c.c.) e agire con correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.). E' comunque sempre prudente avvisare il mittente



# 1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE IN CASO DI IMPEDIMENTI E RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

- **OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE VERSO IL PROPRIO COMMITTENTE IN CASO DI RITARDO A LUI NON IMPUTABILE**

## ✓ **RITARDO NON IMPUTABILE**

→ qualora poi il contratto si risolva, o perché il mittente non ha dato una diversa destinazione alle cose, o viceversa per impossibilità del vettore di richiedere le istruzioni o di darvi attuazione, il vettore può liberarsi della responsabilità per custodia provvedendo al deposito (art. 1514 c.c.) o, in caso di rapida deteriorabilità, alla vendita delle cose (art. 1515 c.c.) previa informazione del mittente.

→ tale proposito, la giurisprudenza ha, in più occasioni, rilevato che il vettore non è liberato da responsabilità per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l'omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all'art. 1514 (**Cassazione n. 1288/1981; Cassazione n. 3085/1975**)

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : contratto di trasporto

→ art. 1687 c.c.: **riconsegna delle merci**

*“il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel **termine** e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”*

→ art. 1688 c.c.: **termine di resa**

*“il **termine di resa**, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi”*

→ i successivi artt. 1693 (**responsabilità per perdita o avaria**), 1696 (**calcolo del danno in caso di perdita o avaria**) e 1697 (**accertamento della perdita e dell'avarìa**) non disciplinano la misura del risarcimento del danno da ritardo né prevedono l'applicazione di eventuali limiti di responsabilità vettoriale

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : inadempimento delle obbligazioni

#### → art. 1218 c.c.: inadempimento del debitore

*“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il **ritardo** è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*

#### → art. 1223 c.c.: risarcimento del danno

*“il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il **ritardo** deve comprendere così la **perdita** subita dal creditore come il **mancato guadagno**, in quanto ne siano **conseguenza immediata e diretta**”*

→ occorre il “**nesso di causalità**” fra il ritardo ed il danno

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : inadempimento delle obbligazioni

→ art. 2056, 2° c., c.c.: **valutazione dei danni**

*“il **lucro cessante** è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”*

→ art. 1225 c.c.: **prevedibilità del danno**

*“se l’inadempimento o il **ritardo** non dipende dal dolo del debitore, il risarcimento del danno è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”*

→ campionari o merci destinate a fiere

→ merce destinata insieme ad altre spedizioni alla grande distribuzione per speciali promozioni

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

➤ **Codice Civile: stipulazione di un termine di resa essenziale**

■ **Tribunale Genova 11 marzo 1986**

*“Il vettore non risponde dei danni per il ritardato arrivo delle cose affidategli per il trasporto allorché l'esigenza del loro arrivo a destinazione entro una specifica data non è stata resa nota al momento della stipulazione del contratto”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile: riserve alla consegna o contestazioni tempestive

#### ▪ Tribunale Venezia 10 agosto 2001

*“non sussiste la prova di un ritardo nella riconsegna della merce qualora il ricevitore, che contesta l'esecuzione del trasporto in tempi ragionevoli, non abbia mai formulato alcuna contestazione”*

#### ▪ Corte Appello Trieste 15 settembre 1990

*“il destinatario che riceve la merce trasportata senza riserve in ordine al ritardo nella riconsegna, decade dall'azione di risarcimento danni verso il vettore”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile: responsabilità per il fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.)

#### ■ Cassazione 12 dicembre 2003 n. 19050

*“in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligandosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al sub-vettore; poiché peraltro nell’ambito dello stipulato contratto di sub-trasporto, egli assume la qualità di sub-mittente, in caso di perdita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : tipologie di danni

- **danno materiale e diretto** : art. 1696 c.c. → *“il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”*
- **danno immateriale e indiretto** : *“lucro cessante”* → pregiudizio economico conseguente al danno per sopravvenuta indisponibilità commerciale
  - *consequential loss*



## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

➤ Codice Civile : tipologie di danni

▪ **Cassazione 17 novembre 1999 n. 12744**

*“La riduzione del prezzo della merce venduta, accordata dal venditore all’acquirente a causa del **ritardo nella consegna della merce**, è un pregiudizio conseguente l’inadempimento del vettore di cui egli è responsabile”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : tipologie di danni

#### ■ Tribunale Torino 16 febbraio 1998

*“di fronte ad un medesimo fatto che abbia violato contemporaneamente non soltanto diritti derivanti da un contratto ma anche diritti primari, è pienamente ammissibile il concorso della responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale (nella specie, la società di trasporti convenuta aveva consegnato in ritardo una busta contenente l’offerta per la partecipazione ad una gara d’appalto cui la società attrice era stata invitata dal Ministero Monopoli di Stato. A causa della **ritardata consegna** della busta la società veniva esclusa dalla gara d’appalto. Il mancato recapito della busta determinato dal comportamento colposo del vettore non solo dà luogo ad un inadempimento del contratto di trasporto, ma inoltre costituisce contemporaneamente lesione del diritto assoluto dell’attrice di partecipare alla gara d’appalto”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : tipologie di danni

→ **clausole penali per ritardo nella consegna** → frequenti nei contratti di spedizione / trasporto di materiale impiantistico

→ termini di consegna a destino specifici e tassativi

→ penali da ritardo: esempio di clausola contrattuale

*“Le date di consegna sono improrogabili. Nel caso si verificassero ritardi sulle date di consegna contrattuali di cui al precedente articolo, e trascorsi 3 gg. lavorativi di franchigia concessi al Fornitore, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,1% dell'importo complessivo dell'ordine sino ad un massimo del 10%”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE- VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice Civile : tipologie di danni

→ clausole penali per ritardo nella consegna

→ art. 1382 c.c. : **effetti della clausola penale**

*“1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di **ritardo nell’adempimento**, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa , se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.*

*2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”*

→ art. 1384 c.c. : **riduzione della penale**

*“La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ art. 422 c. nav. : **responsabilità del vettore**

*“1. Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il **ritardo**, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ art. 422 c. nav. : **responsabilità del vettore**

*“2. Deve invece l’avente diritto alla riconsegna provare che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo è stata determinata da colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e preposti, quando il danno è stato prodotto da vizio occulto, o da innavigabilità della nave non derivante da inadempimento agli obblighi di cui all’articolo precedente, da colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare, incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorità di diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari, scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce, calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi, insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ art. 423 c. nav. : **limiti del risarcimento**

*“1. Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a euro 103,29 o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.*

*2. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il **ritardo**, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa”*

≠ non applicabile in caso di **dolo** o **colpa grave** (Corte Costituzionale 20 maggio 2005 n. 199 – v. anche Corte Costituzionale n. 401/1987)

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ art. 423 c. nav. : **applicabilità della limitazione di responsabilità al ritardo?**

**Cassazione 27 ottobre 1961 n. 2438**

*“L’art. 423 cod. nav. per il suo stesso contenuto è norma eccezionale per cui la limitazione non è applicabile al **ritardo**”*

**Tribunale Genova 11 giugno 1954**

*“solo la perdita e l’avaria sono danni che possono derivare dal rischio della navigazione, mentre il **ritardo** è un inadempimento non segnato dal fenomeno navigatorio e come tale valutabile ai fini del risarcimento in base alle norme del codice civile sull’adempimento delle obbligazioni”*



## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ *transit-times* e *ETA*

### ■ Corte d'Appello Genova 23 maggio 1961

*“I ritardi che si verificano nei trasporti di merci su navi tramps e la inosservanza degli itinerari e degli orari a stampa delle navi liners sono produttivi di responsabilità a carico del vettore, solo quando siano conseguenza di disposizioni arbitrarie o inopportune, prese senza ragionevole giustificazione. **Le tabelle pubblicate dalle compagnie che gestiscono linee regolari non sono né tassative, né impegnative per il vettore.** Il vettore non tiene un comportamento contrario alla correttezza commerciale, se non informa i caricatori delle avarie sofferte dalla nave prima dell'arrivo al porto di caricazione e del ritardo che la nave potrà avere alla partenza, in conseguenza di necessarie riparazioni”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ *transit-times* e *ETA*

#### ■ Tribunale Genova 20 gennaio 1958

*“non può ritenersi essenziale la data di partenza della nave indicata ‘1 – 2 giugno’ o ‘verso 1° giugno’ anche se la merce ha natura deperibile, e pertanto **il caricatore non ha diritto di recedere dal contratto per il ritardo di cinque giorni nella partenza**”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ *transit-times* e *ETA*

#### ■ Tribunale Pisa 14 agosto 1999

*“lo spedizioniere non risponde del ritardo con cui la merce è pervenuta a destinazione, qualora non abbia assunto alcuno specifico impegno diretto verso il proprio mandante circa i termini di resa, bensì si sia semplicemente limitato a riportare quanto dichiarato dalle compagnie di navigazione circa i termini del trasporto (transit-times)”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Codice della navigazione : contratto di trasporto marittimo

→ *transit-times* e *ETA*

### ■ Corte Appello Genova 8 marzo 2002

*“qualora il viaggio di una nave appaia soltanto indicativamente previsto con date non specificate come tassative, e inoltre qualora, mancando ogni pattuizione di viaggio ‘diretto’ e trattandosi di trasporto di cose determinate, nulla vietasse il trasbordo su altra nave che completava il trasporto in termini ragionevoli, lo spedizioniere non risponde pertanto del ritardo di 20 giorni con cui la merce è pervenuta a destinazione rispetto ai termini indicati”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **Condizioni Generali dei Corrieri Italiani**

→ art. 14 : termini di resa

*“La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore.*

*L'eventuale indicazione di termini di resa o di orari di precedenza nell'esecuzione dell'incarico, da parte del mittente non impegnano in alcun modo il Corriere salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione della Filiale ai sensi dell'art. 4 ”*

→ art. 4 : *“... termini di resa tassativi impegneranno il Corriere solo se espressamente accettati per iscritto dalla Direzione della Filiale del Corriere”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **Condizioni Generali degli Spedizionieri Italiani**

→ art. 19 : termini di resa

*“Salvo accordi speciali per iscritto, non vengono garantiti dallo spedizioniere termini di resa ... La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per lo spedizioniere”*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Convenzione Bruxelles 1924 e Hague-Visby Rules**

→ nessun accenno al danno da ritardo

#### ▪ **Cour de Cassation francese 29 maggio 1990**

*“l'articolo 4 para. 5 della Convenzione di Bruxelles è applicabile anche ai danni da ritardo”*

→ tuttavia, è tuttora discussa in dottrina l'applicazione anche ai danni da ritardo del sistema normativo previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 per la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Convenzione Amburgo 1978**

##### → Article 5 : **Basis of liability**

1 . The carrier is liable for loss resulting from loss of or damage to the goods, as well as from **delay in delivery**, if the occurrence which caused the loss, damage or **delay** took place while the goods were in his charge as defined in Article 4, unless the carrier proves that he, his servants or agents took all measures that could reasonably be required to avoid the occurrence and its consequences.

2 . **Delay in delivery** occurs when the goods have not been delivered at the port of discharge provided for in the contract of carriage by sea **within the time expressly agreed upon** or, in the absence of such agreement, **within the time which it would be reasonable to require of a diligent carrier, having regard to the circumstances of the case.**

3 . The person entitled to make a claim for the loss of goods may treat the goods as lost if they have not been delivered as required by article 4 within 60 consecutive days following the expiry of the time for delivery according to paragraph 2 of this Article.



## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Convenzione Amburgo 1978**

4 . (a) The carrier is liable **(i)** For loss or damage to the goods or **delay in delivery** caused by fire, if the claimant proves that the fire arose from fault or neglect on the part of the carrier, his servants or agents; **(ii)** For such loss, damage or **delay in delivery** which is proved by the claimant to have resulted from the fault or neglect of the carrier, his servants or agents, in taking all measures that could reasonably be required to put out the fire and avoid or mitigate its consequences. **(b)** In case of fire on board the ship affecting the goods, if the claimant or the carrier so desires, a survey in accordance with shipment practices must be held into the cause and circumstances of the fire, and a copy of the surveyor's report shall be made available on demand to the carrier and the claimant ...

6 . The carrier is not liable, except in general average, where loss, damage or **delay in delivery** resulted from measures to save life or from reasonable measures to save property at sea.

7 . Where fault or neglect on the part of the carrier, his servants or agents combines with another cause to produce loss, damage or **delay in delivery** the carrier is liable only to the extent that the loss, damage or delay in delivery is attributable to such fault or neglect, provided that the carrier proves the amount of the loss, damage or delay in delivery not attributable thereto.

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Convenzione Amburgo 1978**

##### → Article 6 : **Limits of liability**

1 . (a) The liability of the carrier for loss resulting from loss of or damage to goods according to the provisions of Article 5 is limited to an amount equivalent to 835 units of account per package or other shipping unit or 2.5 units of account per kilogram of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher.

(b) The liability of the carrier for **delay in delivery** according to the provisions of Article 5 is limited to an amount equivalent to **two and a half times the freight payable for the goods delayed**, but no exceeding the total freight payable under the contract of carriage of goods by sea.

(c) In no case shall the aggregate liability of the carrier, under both subparagraphs (a) and (b) of this paragraph, exceed the limitation which would be established under subparagraph (a) of this paragraph for total loss of the goods with respect to which such liability was incurred.

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Regole di Rotterdam 2009**

##### → **Articolo 21 : Ritardo**

“Un **ritardo nella consegna** si verifica quando le merci non sono consegnate nel luogo di destinazione previsto nel contratto di trasporto entro il termine convenuto”

##### → **Articolo 23 : Avviso in caso di perdita, danno o ritardo**

3. La comunicazione menzionata in questo articolo non è richiesta in relazione a perdita o danno accertato durante una ispezione congiunta delle merci da parte della persona a cui esse sono state consegnate e del vettore o della *performing party* marittima di cui viene asserita la responsabilità.

4. Nessun risarcimento è dovuto per il **ritardo** ove l'avviso della perdita dovuta al ritardo non sia stato dato al vettore entro ventuno giorni consecutivi dalla consegna delle merci.

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto marittimo:**

#### ▪ **Regole di Rotterdam 2009**

→ **Articolo 60 : Limiti della responsabilità per perdita causata da ritardo**

“Fermo restando il disposto dell’articolo 61, paragrafo 2, l’ammontare del risarcimento per perdita o danno delle merci causato da **ritardo** è calcolato in conformità all’articolo 22 e la responsabilità per danno economico causato da ritardo è limitato a un **importo equivalente a due volte e mezzo il nolo pagabile per le merci che hanno subito un ritardo**. L’importo totale pagabile in base a questo articolo e all’articolo 59, paragrafo 1, non può superare il limite che sarebbe stabilito in base all’articolo 59, paragrafo 1, per la perdita totale delle merci in questione”

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto aereo:**

#### ▪ **Convenzione di Montreal 1999**

→ Articolo 19 : Ritardo

“Il vettore è responsabile del danno derivante da **ritardo** nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i **danni da ritardo** se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”

→ Articolo 22 : Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

(3) “Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o **ritardo** è limitata alla somma di **19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo**, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto aereo:**

#### ▪ **Convenzione di Montreal 1999**

→ Articolo 22 : Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

(4) “In caso di distruzione, perdita, deterioramento o **ritardo** di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il **ritardo** di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli”

(5) “Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni”

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto aereo:**

#### ▪ **Convenzione di Montreal 1999**

#### • **Cassazione 23 gennaio 2002 n. 753**

“in tema di trasporto aereo internazionale, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna (prevista dall’art. 22, punto 2, lett. a) della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata dall’Italia con l. 19 maggio 1932 n. 841, emendata con Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall’Italia con l. 3 dicembre 1962 n. 1832) che consente, ai sensi della predetta convenzione, al destinatario di bagagli registrati o di merci di chiedere al vettore il risarcimento per il danno da **ritardo** nella consegna o per la perdita di essi oltre il limite stabilito dalla prima parte del medesimo art. 22, può essere contenuta anche nella lettera di trasporto, perché la disposizione in esame non stabilisce che tale dichiarazione rivesta una forma tipica”

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto su strada:**

#### ▪ **Convenzione CMR 1956**

→ Articolo 19 : Ritardo nella riconsegna

“Vi è **ritardo nella riconsegna** quando la merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente a un vettore diligente, tenuto conto delle circostanze e, in particolare nel caso di carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in condizioni normali”

→ Articolo 23 : Indennizzi e limiti del risarcimento

“5. In caso di **ritardo**, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il vettore deve corrispondere **un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto**.

6. Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e 26”



## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ **disciplina internazionale sul trasporto su strada:**

#### ▪ **Convenzione CMR 1956**

→ Articolo 26 : Dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna

“1. Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di **ritardo sul termine convenuto**, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto.

2. Qualora sia stata fatta la dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, oltre alle indennità previste negli articoli 23, 24 e 25, può essere reclamato il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato”

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Coperture assicurative riguardo ai danni da ritardo

- **Polizza italiana di assicurazione merci trasportate – ANIA (ed. 1983 - 2006)** → Clausolari Pieno Rischio e Rischi Base:
  - **Esclusioni:** - danni da ritardo anche se conseguenti ad un evento assicurato
  
- **Institute Cargo Clauses (A) (B) (C) (ed. 1982 – 2009)**
  - **Exclusions:** - *loss damage or expense proximately caused by **delay**, even though the delay be caused by a risk insured against*

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

- **Coperture assicurative della responsabilità dello spedizioniere derivante dai danni da ritardo**
- **Polizze di copertura della Responsabilità Civile Vettoriale**
  - **avarie e/o perdite materiali dirette** subite dalle merci di proprietà di terzi durante l'esecuzione del contratto di spedizione e/o trasporto
  - anche richieste di risarcimento a titolo di **danni indiretti conseguenti ad un rischio garantito** purché non siano conseguenza di responsabilità deliberatamente assunte dall'Assicurato stesso con il proprio mandante

## 2. RESPONSABILITA' DEL VETTORE E DELLO SPEDIZIONIERE-VETTORE PER IL RITARDO NELLA RICONSEGNA DELLA MERCE

### ➤ Coperture assicurative della responsabilità dello spedizioniere derivante dai danni da ritardo

#### ▪ Polizze di copertura della Responsabilità dello Spedizioniere (c.d. ARES o Errors & Omissions)

•errori e/o omissioni compiuti dall'assicurato stesso e suoi dipendenti o mandatari nell'esercizio della sua attività → esempi:

- mancato avviso al mittente o al destinatario
- mancata, erronea o ritardata esecuzione/consegna della spedizione
- errore od omissione nelle disposizioni impartite al vettore per l'esecuzione del trasporto

•**rischi esclusi**: i danni che non derivino da accordi generalmente in uso tra l'Assicurato e il suo mandante (ad esempio **penalità contrattuali** e **garanzia dei termini di resa**) oppure da accordi con i quali venga ampliata la responsabilità legale dell'Assicurato